

Beinasco Servizi S.r.l.

Statuto della Società

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1 – Denominazione

- 1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2463 del Codice Civile, a capitale interamente pubblico, denominata "BEINASCO SERVIZI S.r.l.".
- 2. La Società ha natura pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, lett. c del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 - Sede

- 1. La Società ha sede in Beinasco (TO).
- 2. L'organo amministrativo può istituire altrove uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze e sopprimere quelle esistenti.

Art. 3 - Oggetto

- 1. La Società, che persegue finalità di interesse pubblico e non ha fini di lucro, ha per oggetto la gestione di servizi di interesse generale dei quali sono titolari gli enti pubblici locali proprietari, nonché la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei medesimi enti locali. In particolare, nell'ambito di quanto sopra, la Società si propone di svolgere le seguenti attività:
- a) gestione, ai sensi dell'art. 9 lett. d), della Legge 2 aprile 1968 n. 475, di farmacie comunali;
- b) gestione di cimiteri e servizi funebri;
- c) gestione di strutture ricettizie per la terza età compresa l'organizzazione di servizi a domicilio degli utenti;
- d) gestione di strutture ed attività nei settori del turismo, dello sport, della cultura e del tempo libero;
- e) interventi di manutenzione e mantenimento del patrimonio e dei beni di proprietà comunale connessi all'erogazione di servizi alla cittadinanza;
- f) l'acquisto, la vendita, il noleggio di attrezzature e macchinari vari per l'espletamento dell'oggetto sociale;
- g) erogazione servizi alla persona in genere, con particolare riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia (da sei mesi a 3 anni) e a quelli ausiliari e integrativi dell'attività didattica per scuola materna e scuola dell'obbligo;
- h) attività ad elevato contenuto tecnico-professionale (progettazione, direzione lavori, collaudo, validazione progetti, istruttoria procedure urbanistiche e pratiche edilizie) a supporto dei servizi tecnici comunali;
- i) gestione di patrimonio immobiliare, ivi compreso l'acquisto, la vendita, la gestione e la locazione di suoli, fabbricati, parti di fabbricati e diritti su aree;
- j) gestione reti tecnologiche e servizi di distribuzione a rete.
- 2. Nella gestione dell'impresa la Società può inoltre compiere, in quanto funzionalmente connesse alla realizzazione dello scopo sociale, operazioni imprenditoriali, commerciali, finanziarie e di credito, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa l'assunzione di quote, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, società, consorzi o enti aventi oggetto affine o connesso al proprio. Le operazioni di cui al presente comma, non esplicitamente previste nel programma annuale di cui al successivo art. 21, dovranno comunque formare oggetto di specifico atto di indirizzo del Consiglio Comunale.
- 3. In ogni caso le attività esercitate sono svolte in modo sostanzialmente esclusivo in favore degli enti locali soci, e comunque in modo strettamente strumentale al perseguimento degli interessi dei medesimi.

Art. 4 - Durata

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e può essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci, secondo le disposizioni di legge.

Art. 5 - Domicilio legale dei soci

1. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE

Art. 6 - Capitale sociale

- 1. Il capitale sociale, suddiviso in quote del valore nominale di un Euro, è fissato in Euro 100.890,00 (centomilaottocentonovanta/00).
- 2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura o mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, escluse le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.
- 3. La società deve sempre mantenersi a capitale interamente pubblico.

Art. 7 - Variazioni del capitale sociale

- 1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e fatta salva in ogni caso la condizione di cui al comma 2 dell'art. 6.
- 2. In caso di aumento di capitale la Società può consentire che i conferimenti vengano fatti, in tutto o in parte, con beni in natura e crediti, fermo restando per ciascun socio il diritto di acquistare le quote di nuova emissione in proporzione al numero di quote effettivamente detenuto rilevabile dalla iscrizione al libro dei soci alla data di aumento del capitale sociale.
- 3. Per il fabbisogno finanziario della Società, ed a fronte di provvedimenti economici urgenti, i soci possono provvedere, congiuntamente tra loro e in linea proporzionale, a finanziare la Società. Sulle somme versate non viene corrisposto alcun interesse e le stesse sono iscritte in apposito conto patrimoniale a norma delle vigenti leggi in materia.

Art. 8 - Trasferimento di quote

- 1. Le quote sociali sono nominative ed indivisibili.
- 2. Le quote sociali non possono essere alienate a terzi non soci se non consta il consenso ed il gradimento dei soci che rappresentano la maggioranza del Capitale sociale.
- 3. Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno, venire costituite convenzionalmente in garanzia, né formare oggetto di costituzione di usufrutto.
- 4. Nel rispetto di quanto sopra, il trasferimento delle quote è subordinato all'osservanza del diritto di prelazione che viene riconosciuto ai soci in proporzione alle quote da essi rispettivamente possedute e da esercitarsi al prezzo pari al valore di ciascuna quota quale risulta dalla situazione contabile della Società alla data del trasferimento stesso.
- 5. Ove non sia raggiunto accordo sul valore e quindi sul prezzo, tale valutazione è devoluta ad un Collegio, composto di tre arbitri nominati dal presidente della Camera Arbitrale di Torino tra persone di chiara fama non aventi rapporti personali con le parti, a cura della parte più diligente.
- 6. Il Collegio rende la sua valutazione entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di sua costituzione. La determinazione è definitiva ed inappellabile ed è soggetta alle sole impugnative di

cui all'art. 1349, secondo comma, del Codice Civile. Le parti sono tenute rispettivamente a vendere e comprare le quote al prezzo determinato dal Collegio.

- 7. Il trasferimento formale ed il versamento dell'intero prezzo hanno luogo entro 30 (trenta) giorni dalla valutazione fatta dal detto Collegio.
- 8. Per trasferimento si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà delle quote, ma anche solo della nuda proprietà o di altro diritto reale sulle quote.
- 9. Qualora uno o più soci non intendano acquistare le quote loro spettanti, il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote anzidette può essere esercitato dagli altri soci, che provvedono a ripartirsele in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute, salvo diversa intesa fra loro.
- 10. L'organo amministrativo, in ogni caso di alienazione di quote sociali o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, verifica che dette alienazioni non facciano venir meno la totalità del capitale sociale in mano agli enti pubblici e che avvengano nel rispetto della normativa vigente al momento.
- 11. Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote, o il proprio diritto di opzione sulle emittende quote, in caso di aumento del capitale sociale invia l'offerta con lettera raccomandata A.R. al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che provvede a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, specificando a quali condizioni dovrà perfezionarsi il trasferimento per garantire il permanere del rispetto della normativa vigente al momento.
- 12. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, manifestano la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le quote o i diritti di opzione offerti in vendita.
- 13. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo raccomandata A.R. della proposta di acquisto pervenuta.
- 14. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita sono attribuiti ad essi, previa verifica del permanere dei vincoli normativi in materia, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.
- 15. Anche nel caso in cui nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui sopra il diritto di prelazione, le quote non sono comunque liberamente alienabili, in tal caso il socio offerente può esercitare il diritto di recesso rinunciando ad ogni diritto e/o beneficio presente e futuro che possa derivare dal possesso delle quote sociali fino ad allora possedute.
- 16. Le quote sociali del socio receduto vengono attribuite a tutti gli altri soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Art. 9 - Recesso

- 1. Oltre che per il verificarsi della fattispecie di cui al comma 15 dell'art. 8, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) il cambiamento del tipo della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società:
- f) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, c.c.;
- g) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- h) la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.
- 2. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

- 3. Il socio che intende recedere dalla Società ne dà comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata è inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'esercizio del diritto di recesso è fatta annotazione nel libro dei soci.
- 4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
- 5. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.
- **6.** Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso viene eseguito secondo le disposizioni recate dall'art. 2473 c.c., fatta eccezione per il recesso ex comma 15 dell'art. 8 del presente statuto, che non dà luogo ad alcun rimborso delle partecipazioni.

TITOLO III – ASSEMBLEE

Art. 10 – Decisioni dei soci, Assemblea

- 1. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'unanimità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 2. Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, anche non socia, purché non amministratore o Revisore della Società.
- 3. Ogni quota dà diritto ad un voto per ogni Euro.
- 4. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rapprendano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
- 5. Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:
- a. L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. La nomina o la presa d'atto della nomina, per il caso in cui ne sia attribuita la competenza ad uno o più soci, degli amministratori;
- c. La nomina del Revisore dei Conti;
- d. La determinazione del compenso degli amministratori e del Revisore dei Conti;
- e. La deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci o del Revisore dei Conti;
- f. L'assetto organizzativo della Società;
- g. La approvazione e revisione sostanziale di Piani Finanziari e/o programmi di investimento e/o Piani di sviluppo industriale elaborati e proposti dall'Organo di amministrazione;
- h. Le modifiche dell'atto costitutivo;
- i. La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci:
- j. L'acquisto o alienazione di immobili o di diritti reali immobiliari e la destinazione d'uso degli immobili stessi;
- k. L'iscrizione di ipoteche su immobili sociali;
- 1. L'acquisto, l'affitto e la cessione di aziende o di rami aziendali;
- m. L'assunzione e/o concessione di finanziamenti di qualsiasi genere;
- n. L'acquisto e la alienazione di partecipazioni societarie;
- o. L'acquisto di veicoli;

- p. L'acquisto di beni e servizi per un valore superiore a € 50.000,00;
- q. Ogni operazione che comporti una modificazione del valore del patrimonio sociale di importo superiore a 50.000,00 euro;
- r. Gli incrementi della dotazione organica del personale.
- 6. Le operazioni di cui alle lettere j, k, l, m, n, o, p, q, r del comma 5 possono essere autorizzate dall'Assemblea dei soci, facendone esplicita menzione e definendone almeno in via approssimativa l'entità e le finalizzazioni, nell'ambito degli atti di programmazione dell'attività aziendale (piani programma, piani di attività, budget, piani di sviluppo); in tal caso compete all'Organo di Amministrazione il perfezionamento delle singole operazioni.
- 7. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso qualora particolari esigenze lo richiedano.
- 8. L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
- 9. Per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della Società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.
- 10. L'assemblea dei soci approva un piano programma annuale della Società, con il quale, in riferimento a prevedibili ricavi, si prefigurano almeno le politiche:
 - a. del personale
 - b. degli investimenti e delle modalità di finanziamento
 - c. per l'acquisizione di servizi esterni
 - d. per eventuali partecipazioni in società di secondo livello o accordi temporanei.
- 11. Il piano programma tiene conto degli indirizzi formulati dagli organi comunali competenti.

Art. 11 - Convocazione delle assemblee

- 1. L'assemblea generale è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata spedita ai Soci almeno otto giorni prima della riunione nel domicilio risultante dal Libro dei Soci.
- 2. Hanno comunque diritto ad intervenire all'assemblea i soci che risultano regolarmente iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 3. E', in ogni caso, validamente costituita l'assemblea alla quale intervengono tutti gli Amministratori e sia presente o rappresentata la totalità del capitale sociale, anche senza formalità di convocazione. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 12 - Funzionamento dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea elegge il suo presidente.
- 2. Il Presidente nomina il segretario, anche non socio, per la redazione del verbale.
- 3. E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni.
- 4. Le votazioni si svolgono con le modalità di volta in volta indicate dal Presidente dell'Assemblea.
- 5. Delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché dai soci presenti che eventualmente ne facciano richiesta.
- 6. Nel verbale sono riportate in sunto le dichiarazioni dei soci che ne facciano espressa richiesta.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art.13 - Organo Amministrativo

- 1. La Società, in conformità al disposto dell'art. 4, comma 5, del D.L. 95/2012, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.
- 2. I membri del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, sono scelti, nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 4 del D.L. 95/2012, fra persone che abbiano una speciale competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti o per funzioni esercitate presso enti, aziende pubbliche o private e vengono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Soci, con l'eccezione di un componente, che assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la cui nomina è riservata all'Amministrazione Comunale di Beinasco ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, 1° comma della Legge 23/12/1992, n. 498.
- 3. L'Assemblea ha facoltà, in alternativa a quanto previsto al comma 2, di affidare l'Amministrazione della Società ad un Amministratore Unico, in tal caso lo stesso è designato dall'Amministrazione Comunale di Beinasco ed assume tutte le competenze ed i poteri previsti nel presente Statuto in capo al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Consiglio medesimo.
- 4. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica, su indicazione dell'Assemblea dei soci, da tre a cinque anni, e sono sempre rieleggibili. Il componente la cui nomina è riservata all'Amministrazione Comunale cessa dalla carica, oltre che alla naturale scadenza, il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo Sindaco del Comune.
- 5. La cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca degli amministratori sono regolati a norma di legge.

Art. 14 - Funzionamento e poteri dell'Organo di Amministrazione

- 1. L'Organo di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dagli altri due Amministratori o dal Revisore unico dei conti. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza a mezzo raccomandata, salvo i casi di urgenza in cui può essere fatta telegraficamente o telefonicamente con un preavviso di 24 ore.
- 2. Per la validità delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 3. Le deliberazioni riguardanti deleghe di poteri, nomina e sostituzione dei direttori, sono assunte alla presenza e con il voto favorevole di tutti gli Amministratori.
- 4. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono inserite nell'apposito libro, con verbale redatto da un segretario scelto dal Presidente di volta in volta o periodicamente, anche tra persone estranee.
- 5. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e segnatamente può compiere tutte le operazioni necessarie al raggiungimento dei fini sociali, escluse solamente quelle che dalla legge o dallo Statuto sono espressamente riservate all'Assemblea generale dei soci ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Esso può quindi compiere, previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci ove dovuta, qualsiasi operazione mobiliare e immobiliare, operazioni finanziarie con banche, istituti di credito, istituti di debito pubblico, cassa depositi e prestiti, consentire iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, deliberare la costituzione o la partecipazione in società, assumendo e sottoscrivendo parte del capitale, accettando i patti sociali, disporre l'emissione di obbligazioni, acquistare quote sociali, titoli, aprire conti correnti anche passivi presso qualsiasi banca o istituto, nominare,

sostituire e licenziare i direttori fissandone la retribuzione e le mansioni, nonché disporre provvedimenti disciplinari a loro carico, nominare agenti, concessionari, commissionari, compiere altresì qualsiasi atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione e di disposizione, anche se qui non specificato, ivi compresa la facoltà di istituire agenzie, depositi, e rappresentanze, come previsto dall'art. 2.

6. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, al Presidente o ad uno o più Amministratori Delegati determinando i limiti della delega.

Art.. 15 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati all'Assemblea dei soci od al Consiglio di Amministrazione. In caso di particolare urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere atti di competenza del Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di portarlo a conoscenza nella prima seduta successiva.
- 2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma sociale libera e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative per ogni ordine e grado.
- 3. In particolare compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- a) assumere, sostituire e licenziare il personale dipendente, ad eccezione dei direttori, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- b) disporre l'erogazione di gratifiche ed emolumenti aggiuntivi, così come di provvedimenti disciplinari, al personale dipendente, ad eccezione dei direttori;
- c) contrattare le forniture di beni e servizi, i contratti assicurativi, le locazioni, le consulenze e prestazioni professionali occorrenti per il buon funzionamento dell'azienda, individuando i fornitori, concludendo i relativi contratti e curandone, anche attraverso il personale dipendente all'uopo incaricato, la corretta esecuzione;
- d) stipulare gli atti di acquisto o di vendita, permute, mutui attivi e passivi precedentemente deliberati, se di sua competenza, dal Consiglio di Amministrazione;
- e) gestire la liquidità dell'azienda, disponendo i pagamenti, attivando le procedure di riscossione dei crediti, impiegando in operazioni a contenuto finanziario l'eventuale esubero di liquidità.
- 4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esplica le competenze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 in osservanza dei rispettivi regolamenti interni, su proposta del direttore del ramo d'azienda interessato.

Art. 16 - Compensi agli amministratori

- 1. Spetta ai componenti del Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. E' facoltà dell'Assemblea dei Soci, in sede di attribuzione agli Amministratori di particolari incarichi o deleghe, di determinare i compensi spettanti nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
- 2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso annuo, nonché una indennità per la risoluzione del rapporto.
- 3. La misura del compenso annuo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di erogazione, sono determinati dall'Assemblea dei Soci ed annualmente adeguati, in sede di approvazione dei bilanci aziendali, con riferimento all'andamento del volume di affari dell'azienda ed ai risultati conseguiti rispetto ai piani/programmi. La misura dell'indennità per la risoluzione del rapporto è pari, per ogni anno di attività, ad un dodicesimo degli emolumenti complessivi percepiti e può essere accantonata mediante la stipula di apposita polizza di assicurazione recante quale beneficiario il presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua premorienza, gli eredi o persona dallo stesso indicata.

Art. 17 - Direttori e Procuratori

- 1. La Società è strutturata in rami aziendali, ai quali sono assegnati i vari servizi, unità operative e attività. La strutturazione dei rami aziendali è definita dall'Assemblea dei Soci.
- 2. L'organo di Amministrazione, acquisiti gli opportuni e necessari elementi di giudizio ai fini della perfetta osservanza tempestiva di tutti gli adempimenti dovuti a carico della Società, delega la direzione dei diversi rami aziendali a persone particolarmente esperte e professionalmente qualificate da scegliersi tra:
 - a) amministratori,
 - b) personale dipendente,
 - c) esterni.
- 3. Ai direttori e procuratori sono conferiti, con apposito atto autenticato nelle firme da un notaio con l'intervento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, i più ampi ed effettivi poteri: gestionali, in materia antinfortunistica, infortunistica sul lavoro, inquinamento e danno ambientale, previdenza e assistenza, rapporti con la Pubblica Amministrazione, sanità e igiene, affinché il garante-mandatario medesimo riceva le facoltà ed i necessari poteri per poter adottare qualsiasi relativa iniziativa senza bisogno di successiva ratifica.
- 4. Il compenso per gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 è determinato con apposito contratto sottoscritto dalle parti prima dell'assunzione dell'incarico, che può essere a tempo determinato o indeterminato.
- 5. La direzione della o delle farmacie è delegata ad uno o più farmacisti, iscritti all'albo ed in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 475.
- **6.** Per ogni singolo ramo aziendale è tenuta separata e distinta contabilità che confluisce, al termine di ciascun esercizio, in specifico rendiconto.

TITOLO V - CONTROLLO

Art.18 Revisore dei conti

- 1. Il Revisore dei Conti dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; il Revisore dei conti esercita anche il controllo contabile.
- 2. La cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca sono regolate a norma di legge.

Art. 19 – Controllo da parte dei soci

- 1. La Società è soggetto gerarchicamente subordinato agli Enti pubblici soci ed è quindi assoggettata ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato dai soci medesimi sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:
- a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto;
- b) a mezzo dell'Assemblea dei soci;
- c) mediante la definizione, da parte dei singoli soci, di disciplinari per lo svolgimento dei servizi che, nel rispetto delle norme di legge sui servizi pubblici locali, delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto prevedano la regolamentazione delle attività e dei servizi affidati direttamente alla Società dai soci medesimi, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.
- 2. L'organo Amministrativo è tenuto ad inviare ai soci il budget ed il bilancio di esercizio composto dai documenti previsti per legge e dal presente statuto.
- 3. Le delibere dell'Assemblea sono inviate, a cura dell'Organo Amministrativo, a tutti i soci.

- 4. Gli organi amministrativi e tecnici dei singoli soci hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da essi affidati alla Società.
- 5. Su richiesta dei competenti organi dei soci l'Organo amministrativo presenta apposita relazione agli stessi sulla gestione dei servizi pubblici svolti dalla Società, nonché sull'andamento generale della Società.

Art. 20 – Report semestrale

- 1. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo monitoraggio e controllo da parte dei soci pubblici, l'Organo Amministrativo redige un report semestrale, costituito da un conto economico consuntivo relativo al primo semestre di ogni anno, e lo trasmette direttamente ai soci entro il 31 ottobre di ogni anno.
- 2. Il report è accompagnato da una relazione dell'Organo amministrativo che illustra i criteri di determinazione del risultato economico e la prevedibile evoluzione dell'andamento della gestione economica della Società fino alla chiusura dell'esercizio.

Art. 21 – Budget

- 1. La società è tenuta a redigere un budget contenente il programma annuale e quello pluriennale, che dovrà coprire lo stesso arco di tempo della programmazione pluriennali degli enti soci.
- 2. Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, per ogni ramo aziendale in rapporto alle scelte ed agli obiettivi medesimi:
 - a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
 - b) gli investimenti da attuarsi, con indicazione della spesa prevista e delle modalità di copertura;
 - c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile;
 - d) il piano di assunzione del personale.
 - 3. Il programma annuale è corredato da adeguata relazione illustrativa dell'organo amministrativo.
 - 4. Il programma pluriennale, di durata corrispondente a quella degli atti di programmazione pluriennale economico-finanziaria degli enti soci, è articolato per rami aziendali, programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti, i costi ed i ricavi previsti.
 - 5. Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall'Organo amministrativo, trasmessi ai soci entro il 31 ottobre e sottoposti all'Assemblea dei soci per la relativa approvazione entro il 30 novembre di ciascun anno, previa comunicazione in Consiglio Comunale. Detti termini si intendono rapportati a quelli previsti in materia di programmazione economico- finanziaria degli enti locali intendendosi, pertanto, che in caso di proroghe del termine per la approvazione dei bilanci dei comuni l'Assemblea dei soci potrà autorizzare il rinvio delle scadenze previste dal presente comma.
 - 6. L'assemblea dei soci, ai sensi dell'art.2364 del codice civile, autorizza l'organo amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal budget.
 - 7. Eventuali variazioni del budget devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci ed approvate in assemblea (secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo).
 - 8. Gli acquisti e le cessioni di patrimonio immobiliare debbono formare oggetto di preventiva ed espressa autorizzazione del Consiglio Comunale.

Art. 22 – Assemblea infrannuale

- 1. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo monitoraggio e controllo da parte degli enti pubblici soci, l'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo almeno entro il mese di novembre di ogni anno; in tale assemblea l'organo amministrativo illustra i dati del preconsuntivo, il budget per l'anno successivo, gli investimenti previsti e la loro copertura finanziaria.
- 2. Eventuali variazioni consistenti alle previsioni del budget, intendendosi per tali quelle che configurano scostamenti superiori al 10%, che si verifichino in corso di gestione, sono tempestivamente sottoposte all'assemblea dei soci che adotta le conseguenti determinazioni.

TITOLO VI - BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 23 - Bilancio

- 1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. L'organo di Amministrazione, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, provvede, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla compilazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo, anche, di una relazione dettagliata e motivata sull'andamento della gestione sociale.

Art. 24 - Ripartizione degli utili

- 1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previo accantonamento del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono divisi tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
- 2. Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini e nel luogo stabiliti di volta in volta dalla Assemblea dei Soci.
- 3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dalla data in cui sono divenuti esigibili, s'intendono prescritti a favore della Società.

TITOLO VII - PRESTITI E FINANZIAMENTI

Art.25 - Prestiti e finanziamenti

1. La Società può raccogliere presso i soci i mezzi finanziari con l'obbligo di rimborso, a titolo oneroso o non oneroso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 D.Lgs. n. 385/1993, dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in data 3 marzo 1994 e da successive disposizioni attuative e/o integrative e/o modificative.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO - CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatari sono stabilite dall'Assemblea osservando le disposizioni del capo ottavo (Artt. 2484-2496) del Codice Civile.

Art. 27 - Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.	e	si

X:\Segredg\Società partecipate\BEINASCO SERVIZI S.r.l\Statuto\Statuto Beinasco Servizi marzo2014.doc		